



COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

REG. SEGRETARIO GENERALE N. 17 DEL 29-06-2022

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Ing. Carmelo Alba a prestare attività lavorativa fuori dall'orario di lavoro presso il Comune di Acquaviva Platani ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge 311/2004.

CIG:

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di giugno

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la D.S. 14/07/2017 n.15 con la quale si autorizzava, fino allo scadere del mandato del Sindaco del Comune di Mussomeli, il dipendente a tempo indeterminato, Ing. Alba Carmelo, a svolgere il servizio di scavalco presso il Comune di Acquaviva Platani in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica quale attività lavorativa aggiuntiva al di fuori del normale orario di lavoro per n° 08 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004.

VISTI:

- la nota del Sindaco del Comune di Acquaviva Platani prot. n. 4173 del 17.06.2022, assunta da questo Comune in pari data al protocollo n° 13515, di richiesta, ai sensi dell'art.1, comma 557 della Legge n° 311 del 23.12.2004, del nulla osta all'utilizzo del ns. dipendente Ingegnere Alba Carmelo, cat. "D4", per n. 8 ore settimanali e sino alla scadenza dell'attuale sindacatura;
- che nella stessa nota si fa presente, altresì, che il dipendente ing. Alba ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere la suddetta attività lavorativa prevista presso il Comune di Acquaviva Platani per n° 8 (otto) ore settimanali da svolgere al di fuori dell'orario di servizio del Comune di Mussomeli;

VISTA la nota prot. n. 14186 del 24/06/2022, con visto di autorizzazione in data 29/06/2022 del Sindaco pro-tempore, con la quale l'Ingegnere Carmelo Alba chiede l'autorizzazione a svolgere l'incarico in oggetto per tutto il periodo del mandato dell'attuale Sindaco, per n. 8 ore settimanali;

VISTA la dichiarazione resa dall'Ingegnere Alba, unitamente alla suddetta richiesta, dalla quale risulta l'inesistenza di cause di incompatibilità;

VISTI, altresì:

- l'art. 1, co. 557, L. 311/2004, a norma del quale: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
- il parere del Dipartimento della funzione pubblica n.34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art.1, comma 557, della legge n.311/2004;

DATO ATTO che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art.53, comma 1, del d.l.vo n.165, come confermato al riguardo dal parere del C.d. S. n.2141/2005 espresso nell'adunanza del 25.02.2005 e dalla circolare n.2/2005 emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;

CONSIDERATO che la fattispecie di cui all'art. 1, comma 557, della legge n.311/2004 sopra citata non rientra nella disciplina di cui al regolamento incarichi esterni dipendenti comunali, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.254 del 24 dicembre 2013 il cui art.3, che relativamente allo svolgimento di incarichi dei pubblici dipendenti, fa salvi i casi previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO:

-che non risulta l'espletamento di attività aggiuntiva ulteriore rispetto al tetto delle dodici ore settimanali prescritte dalla vigente normativa;

-che l'espletamento di funzioni presso altra amministrazione comunale è espressione di un'esigenza di collaborazione tra enti in coerenza con le finalità di cui all'art. 1, co. 557 della L. 311/2004 e con riferimento alla specifica professionalità in possesso del predetto dipendente;

-che l'art. 1, co. 557 della L. 311/2004 configura deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'art. 53, co. 1 del D. Lgs. 165/2001 e non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza (parere n. 200/2012 – Corte dei Conti-Sezione Regionale Piemonte);

- che le giornate dovranno essere periodicamente concordate col Segretario Generale del Comune di Mussomeli;

RITENUTO:

- ai fini della richiesta autorizzazione, di dover escludere la sussistenza di situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento di questa pubblica amministrazione locale o situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

-che, nello spirito di reciproca collaborazione tra enti locali, nulla osta alla concessione di detta autorizzazione;

VISTO il vigente Regolamento sugli incarichi esterni ai dipendenti comunali approvato con deliberazione di G.M n.254 del 24 dicembre 2013;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l. r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la l. r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l. r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.7/2019 e s. m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Autorizzare il dipendente Ing. Carmelo Alba a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Acquaviva Platani per 8 (otto) ore settimanali al di fuori del normale orario di servizio svolto presso il ns. Comune e sino alla scadenza dell'attuale sindacatura;
3. Onerare il Comune di Acquaviva Platani della trasmissione delle comunicazioni dei compensi da elargire al citato dipendente, nei tempi e nei modi di legge al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art.53, comma 14, del d.l.vo n.165/2001;
4. Trasmettere copia della presente determinazione all'interessato e al Comune di Acquaviva Platani.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Francesco Piro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio informatico il 21-07-2022 (n. 1632 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1632 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno 21-07-2022 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE